

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 399

Regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro.

(GU n.271 del 20-11-1997)

Vigente al: 5-12-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;

Visto il parere espresso nella seduta del 15 settembre 1994 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scuola di restauro

1. La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro.

2. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

4. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

5. La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla scuola.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 109, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Compiti della scuola

1. La scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teorico-pratico. I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

a) dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;

b) della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;

c) delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione;

d) dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

2. E' restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una:

- a) analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione;
- b) abilita' manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.

Art. 3.

Organi della scuola

1. Sono organi della scuola:

- a) il direttore;
- b) il vice direttore;
- c) il consiglio didattico.

Art. 4.

Direttore e vice direttore

1. Il direttore dell'Istituto e' il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Il vice direttore della scuola e' il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977.

3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

4. Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche; vigila, affinche' gli studi si svolgano con regolarita'.

Art. 5.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.

2. Il consiglio didattico:

a) esprime pareri e formula proposte sulle questioni di carattere generale sottoposte dal direttore o dai vice direttori, in particolare sui programmi, piani di studio e modalita' di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica;

b) formula proposte in ordine al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna area e sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;

c) determina le modalita' per il conferimento delle borse di studio;

d) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.

Art. 6.

Personale docente

1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente, con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali su proposta del direttore dell'Istituto, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento

valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attività lavorativa prestata.

3. Per particolari materie, per le quali non esistono specifiche competenze nel Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti con le modalità di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.

4. La scuola garantisce, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 7.

Corsi e materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.

2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Modalità di accesso

e requisiti per l'ammissione al concorso

1. Alla scuola si accede mediante concorso pubblico per esami e titoli, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:

- a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;
- b) diploma di istruzione secondaria superiore;
- c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;
- d) idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta;
- e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.

4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.

Art. 9.

Posti messi a concorso

1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in più settori.

2. Le aree sono:

- a) dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura;
- b) metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo;
- c) mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali.

3. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

4. Il numero dei posti non può essere inferiore complessivamente a

diciotto.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. La commissione e' cosi' composta:
 - a) dal direttore con funzione di presidente;
 - b) dal vice direttore della scuola;
 - c) da due funzionari tecnicoscintifici di cui uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto;
 - d) da tre restauratori di cui almeno uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto.
3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
4. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 1, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola.
5. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'.
6. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 11.

Prove per l'ammissione ai corsi

1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:
 - a) attitudinale;
 - b) pratica;
 - c) orale.
2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacita' manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico o artistico.
3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito dell'area prescelta.
4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche di produzione artistica.
5. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
6. La valutazione e' espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.
7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila per ogni area messa a concorso la graduatoria, che e' approvata dal direttore dell'Istituto.
8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.
9. A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dall'Istituto o dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri titoli di studio individuati nel bando.
10. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Art. 12.

Durata e svolgimento dei corsi

1. L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.

2. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.

3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.

4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non puo' essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.

Art. 13.

Frequenza dei corsi e esami

1. La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria.

2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.

3. Nelle materie di insegnamento la valutazione e' espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze e' consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso.

4. L'attitudine pratica dello studente e' valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.

Art. 14.

Anno di perfezionamento e diploma

1. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attivita' di laboratorio, e l'elaborazione della tesi.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio e' espresso in centodecimi.

3. La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Istituto, e' composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.

5. Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Istituto, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

P u b b l i c i t a'

1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14 del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 16.

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

1. Lo studente deve in particolare:

- a) partecipare con diligenza alle attivita' didattiche;
- b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;

c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;

d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;

e) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Istituto per fini personali;

f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla scuola, salvo comprovato impedimento.

2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione verbale;

b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;

c) interdizione temporanea dal corso;

d) espulsione dalla scuola.

3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravita' dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.

4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.

Art. 17.

Prevenzione sanitaria

1. Con la periodicit  dispota dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilita' dello studente determinano la sospensione dalle attivita' che comportino prestazioni esposte a rischio.

3. La sopravvenuta inidoneita' fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla scuola.

4. La scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.

5. Nell'espletamento delle attivita' didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18.

Obbligo assicurativo

1. E' fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalita' indicate dalla scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attivita' di restauro.

Art. 19.

Borse di studio

1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.

Art. 20.

Aggiornamento

1. Nelle discipline del restauro presso la scuola sono svolti, ai sensi dell'articolo 18, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attivita' di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 21.

Norme transitorie

1. I diplomi gia' rilasciati dall'Istituto sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 22.

Norme abrogate

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali

Ciampi, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1997, con esclusione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, dell'art. 4, comma 3, dell'art. 10, commi 3 e 5, quest'ultimo comma limitatamente alle parole "e di cui al comma 3", ai sensi della delibera della sezione del controllo adottata in data 30 ottobre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 9

Allegato A

(art. 7, comma 2)

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI RESTAURO DELL'I.C.R.

Elenco delle discipline e delle materie e orari

Legenda:

c = comune;

i = di indirizzo.

N.B. - Le materie sono articolate in più insegnamenti; numero e durata degli insegnamenti, per materia e per anno di corso, sono stabiliti annualmente dal consiglio didattico.

Discipline storiche

Materie:

Storia dell'arte antica (c);

Storia dell'arte medievale (c);

Storia dell'arte moderna (c);

Storia dell'arte contemporanea (c);

Storia delle tecniche costruttive (ci);

Storia e teoria del restauro (c);

Letteratura artistica (c);

Esegesi delle fonti tecniche (c);

Iconografia e iconologia (ci);

Metodologia della catalogazione storica e conservativa (ci);

Storia del collezionismo e della presentazione museale (ci).

Esercitazioni in laboratorio e in situ.

Discipline tecniche

Materie:

Tecniche di esecuzione dei manufatti (i);

Tecnologia dei materiali costitutivi (i);

Tecniche storiche del restauro (ci);

Lessici storico tecnici (ci);

Il deterioramento dei manufatti: fenomenologia dei danni e metodologia di indagine (ci);

Patologie edilizie e del decoro architettonico (i);

Tecnica e metodologia dello scavo archeologico (ci);

Trattamenti conservativi e di restauro: metodi e materiali (ci);

Tecniche di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio (ci);

Metodologie della progettazione e della documentazione degli interventi di conservazione e restauro (c);

Norme per la sicurezza e l'organizzazione del cantiere e del laboratorio (c).

Esercitazioni e applicazioni pratiche di conservazione e restauro,

in laboratorio e in cantiere (ci).

Discipline chimiche

Materie:

Complementi di chimica inorganica (c);
Complementi di chimica organica (c);
Chimica applicata al restauro (c);
Chimica e conservazione dei materiali costitutivi dei manufatti (i);
Chimica e conservazione dei manufatti (i);
Chimica dell'ambiente (c);
Petrografia e mineralogia (i);
Tecniche di indagine analitica (ci);
Tecniche di osservazione microscopica (c);
Metodo e pratica della sperimentazione relativa a materiali e tecniche di intervento (ci);
Normativa di sicurezza: uso di materiali e attrezzature, disinfezione e disinfestazione manufatti, smaltimento dei rifiuti, ecc. (c).

Esercitazioni: analisi microchimica, allestimento vetrini e sezioni stratigrafiche, allestimento campioni per prove sperimentali (ci), esercitazioni di chimicafisica (c).

Discipline fisiche

Materie:

Complementi di fisica (c);
Fisica applicata al restauro (c);
Fisica e conservazione dei materiali costitutivi dei manufatti (i);
Fisica e conservazione dei manufatti (i);
Fisica dell'ambiente (c);
Tecniche di indagine e controllo (c);
Sistemi e strumenti di misura (c);
Informatica applicata al trattamento dei dati (c);
Tecniche di rilievo fotografico, fotogrammetrico e di trattamento dei materiali sensibili (c);
Metodo e pratica della sperimentazione relativa a materiali e metodo di intervento (ci).

Esercitazioni: metodi di misura e rilevamento dati, trattamento informatico dei dati (c).

Discipline biologiche

Materie:

Complementi di biologia (c);
Elementi di ecologia (c);
Biologia applicata al restauro (c);
Biodeterioramento dei materiali inorganici (c);
Biodeterioramento dei materiali organici (c);
Tecniche di indagine e di campionamento (c);
Controllo e prevenzione dello sviluppo e della diffusione degli agenti biodeteriogeni (ci).

Esercitazioni: analisi microscopica, analisi microbiologiche qualitative e quantitative, analisi colturali, campionamento e riconoscimento in situ dei biodeteriogeni.

Discipline della documentazione

Materie:

Disegno tecnico e geometria descrittiva (c);
Rilievo architettonico (c);
Rilievo strumentale e fotogrammetrico (c);
La documentazione grafica applicata al restauro (c);
Elaborazione informatizzata della documentazione grafica (c);
Disegno dal vero (c).
Esercitazioni pratiche: rilievo in situ e restituzione grafica (c-i), documentazione grafica (c-i), disegno dal vero (c).

Discipline della tutela e del restauro dei beni culturali

Materie:

Legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali (c);

Ordinamento e organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (c);

Sistemi di esecuzione delle opere pubbliche (c);

Forme e tipologie di imprese (c).

O r a r i

Ciascun anno del corso ha inizio il 1 novembre e termina il 30 ottobre dell'anno successivo, con un mese di vacanza nel periodo estivo.

Gli insegnamenti teorici iniziano il 1 novembre e terminano il 15 giugno. Le esercitazioni pratiche di restauro in laboratorio iniziano il 1 novembre e terminano il 30 giugno. Le esercitazioni e le applicazioni pratiche estive (cantieri e laboratorio) hanno inizio a luglio e termine a ottobre.

Durante l'anno di perfezionamento il rapporto percentuale di ore tra le discipline teoriche viene stabilito dal consiglio didattico in funzione dell'argomento scelto per la tesi di diploma.

=====

Triennio di insegnamenti fondamentali Ore annuali

	I	II	III
Insegnamenti teorici.			
Discipline storiche	112	112	112
Discipline tecniche	84	84	84
Discipline chimiche	140	140	140
Discipline fisiche	112	140	112
Discipline biologiche	56	28	-
Discipline della tutela ecc.	-	-	56
Discipline della documentazione	84	84	84
Totale ore annue insegnamenti teorici . .	588	588	588
Esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro.			
Esercitazioni pratiche in laboratorio	450	450	450
Laboratori e cantieri estivi	396-480	396-480	396-480
Totale ore annue esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro	846-860	846-860	846-860
=====			
Quarto anno di perfezionamento	Ore annuali		

Insegnamenti teorici 280

Esercitazioni pratiche di laboratorio 420

Applicazioni pratiche, cantieri estivi 144-288

Totale ore annue insegnamenti, esercitazioni ed applicazioni pratiche. Il tempo residuo e' impegnato con la preparazione della tesi 844-988